



# *Città di Siracusa*

\*\*\*\*\*

*Regolamento per la tutela e la  
valorizzazione delle attività  
Agro-Alimentari e Artigianali  
Tradizionali Locali  
Istituzione della De.Co.  
(Denominazione Comunale)*

\*\*\*\*\*

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 6 Febbraio 2015.



# COMUNE DI SIRACUSA

## SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MERCATI

### REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione Comunale)

#### INDICE:

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 5 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 6 Logo De.Co.
- Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 9 Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 10 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Struttura organizzativa competente
- Art. 13 Iniziative comunali
- Art. 14 Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

- a) il logo liberamente scelto per descrivere lo specifico prodotto che si intende riconoscere De.Co.
- b) il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- c) domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)

## **Art. I – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Siracusa.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l’istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Siracusa intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Siracusa intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Siracusa, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di “Denominazione Comunale”).

## **Art. 2 – Ambito dell’intervento comunale**

1. In particolare, l’azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l’istituzione di un apposito registro pubblico
  - b) dell’assunzione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
  - c) dell’intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all’individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
  - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività tradizionali locali;
  - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all’economia del turismo.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola o zootechnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini “tipico” e tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Siracusa.
4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.
5. Attraverso l’attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio.

### **Art. 4 – Istituzione del Registro De.Co.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 12 un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.
2. Con l’iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
  - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
  - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
4. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l’attività inherente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell’ambito del Comune di Siracusa, anche se non vi hanno la sede legale.
5. Su proposta della commissione di cui all’art. 9, l’iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
6. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
7. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

### **Art. 5 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo, di cui all’art. 13, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l’iscrizione all’albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
  - dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
  - dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
3. L’elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell’albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi

requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.

5. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.

#### **Art. 6 – Logo De.Co.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente:

-i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 5

-l'appartenenza alla rete dei Comuni che hanno istituito uno o più prodotti De.Co.

a) Il Comune adotta il logo "Comuni De.Co." nella forma originaria promossa da Anci, che si allega al presente regolamento.

b) Il Comune ha facoltà di adottare un logo di sua fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co. Tale logo deve essere allegato al presente regolamento e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

#### **Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Siracusa ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.

3. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

4. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

#### **Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.  
In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;

- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);

- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;

- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;

- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.9.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che decide di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato C).
7. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
8. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

#### **Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
  - Presidente: il Responsabile della struttura comunale di cui all'art.12;
  - n.1 esperto del settore agro-alimentare;
  - n.1 esperto di tradizioni locali;
  - n.1 esperto del settore commerciale
  - n.1 esperto enogastronomico locale.
3. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

#### **Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 11 – Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Siracusa a termini di legge.

2. È compito della competente struttura comunale, di cui all'art. 12 la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute nei disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
  - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
  - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
  - c) la perdita dei requisiti richiesti;
  - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
  - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari (D.Lgs 193/07, regolamento CE n. 852/2004, regolamento CE n. 853/2004, D.P.R. n. 327/80);
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

#### **Art. 12 – Struttura organizzativa competente**

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative alle attività produttive.
3. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma 2, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 13 – Iniziative comunali e di coordinamento**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

#### **Art. 14 – Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

**ALLEGATO A)**

LOGO DE.CO

**ALLEGATO B)**

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente  
in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ nella qualità  
di \_\_\_\_\_

Segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:  
denominazione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti:\*

Firma

Data \_\_\_\_\_

\**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 9 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

**ALLEGATO C)**

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco

del Comune di Siracusa

OGGETTO: richiesta De.Co.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato

il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

e residente

codice fiscale \_\_\_\_\_

nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta \_\_\_\_\_

avente la qualifica di .

- imprenditore agricolo .
- artigiano .
- commerciante al dettaglio
- esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
- altro \_\_\_\_\_

con sede \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

cf: \_\_\_\_\_

premesso:

- che la propria ditta produce il prodotto \_\_\_\_\_
- che il suddetto prodotto . è già iscritto nel registro comunale De.Co., oppure
- per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;

**CHIEDE**

- di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto, oppure
- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);
- altro \_\_\_\_\_

\*

data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art.9 del Regolamento  
(fotografie, materiale storico, ecc.)